

## ACCORDO TERRITORIALE POLITICHE ATTIVE:

### FONDO NUOVE COMPETENZE

#### PER DIPENDENTI E AZIENDE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE DEI SERVIZI E DEL TURISMO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Il 02 marzo 2023 presso la sede di Confcommercio Verona

tra

Confcommercio Verona, rappresentata dal Direttore Generale sig. Nicola Dal Dosso, con l'assistenza della sig.ra Valentina Avesani

e

FILCAMS-CGIL di Verona, rappresentata dalla sig.ra Graziella Belligoli

FISASCAT-CISL di Verona, rappresentata dal sig. Giosuè Rossi

UILTuCS UIL di Verona, rappresentata dal sig. Massimo Marchetti

#### Considerato che:

- il D.L. n. 104/2020 ha modificato il contenuto dell'art. 88 della l. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020, che incentiva la formazione in azienda attraverso il finanziamento delle ore di lavoro dedicate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze;
- il legislatore, con l'art. 88 del D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020, al fine di contrastare e limitare l'impatto negativo sui livelli occupazionali, derivante dall'emergenza sanitaria da Covid-19, e di accompagnare la fase di ripresa, ha istituito, presso l'ANPAL, il Fondo Nuove Competenze che può essere utilizzato per realizzare specifiche intese di conversione temporanea dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, ovvero per favorire percorsi di ricollocazione, ed erogare interventi formativi per i lavoratori. Proprio gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, saranno a carico del Fondo Nuove Competenze, secondo le modalità di cui all'art. 2 del Decreto Interministeriale del 22/09/2022 e par. 3 dell'Avviso Pubblico Fondo Nuove Competenze, approvato con decreto del Commissario straordinario di ANPAL n. 320 del 10/11/2022;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze del 09/10/2020 e successivo Decreto interministeriale del 21/01/2021 hanno previsto le disposizioni applicative per l'accesso alle risorse del FNC;
- con Decreto Interministeriale del 22/09/2022, pubblicato in G.U. il 03/11/2022, è stato rifinanziato il Fondo per le Nuove Competenze, modificando parzialmente la disciplina per l'accesso in ordine alla declinazione dei processi in funzione dei quali è necessario l'aggiornamento delle professionalità dei lavoratori, alla durata dei percorsi formativi, ai soggetti deputati ad erogare la formazione, alle percentuali di finanziamento da parte di Anpal sulla rimodulazione delle ore destinate a formazione, con previsione di finanziamento al 100% solo nel caso in cui l'azienda,

anche a livello sperimentale, ma per un periodo minimo di 3 anni, preveda riduzioni di orario a parità di salario;

- Con determina del 10/11/2022 n. 320 Anpal ha approvato l'Avviso pubblico per l'accesso al Fondo, conformemente a quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 22/09/2022; tale Avviso è stato successivamente integrato e modificato con Decreto del Commissario Straordinario Anpal n. 345 del 12/12/2022;
- In esito alla modifica dell'art. 88, co. 1, del D.L. n. 34/2020 disposta dal D.L. n. 198/2022 (c.d. Milleproroghe), così come convertito con L. n. 14/2023, il Fondo Nuove Competenze potrà finanziare intese di rimodulazione dell'orario di lavoro sottoscritte anche dopo il termine del 31/12/2022;
- Con Decreto de Commissario Straordinario Anpal n. 31 del 24/02/2022, art. 1 commi 2 e 3, in modifica dell'Avviso approvato con Decreto Anpal n. 320 del 10/11/2022, è stato pertanto posticipato al 27/03/2023 il termine per la stipula degli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro, nonché è stato posticipato al 27/03/2023 il termine per la presentazione delle istanze, rimanendo invariate le altre disposizioni dell'Avviso approvato con Decreto Anpal n. 320 del 10/11/2022 (co. 4);
- le Parti ribadiscono la necessità di aumentare il livello delle competenze dei Lavoratori, anche attraverso un processo di adeguamento a nuovi modelli organizzativi per il rilancio delle attività che possa prevedere la possibilità, temporanea o anche stabile o per periodi prolungati, di una rimodulazione degli orari di lavoro;
- È intenzione delle parti permettere alle aziende del settore che non hanno contrattazione aziendale e che, per dimensioni, non la possono sviluppare, una procedura apposita per poter sottoscrivere accordi per accedere al Fondo Nuove Competenze.

#### **Premesso che:**

- a) l'impresa aderente al presente accordo collettivo territoriale applica integralmente, per le parti normative ed obbligatorie, il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione, dei Servizi ("CCNL TDS") sottoscritto da Confcommercio e Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL ovvero i CCNL del settore del Turismo, sottoscritti da Federazioni aderenti a Confcommercio con le medesime Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
- b) l'impresa che aderisce al presente accordo collettivo territoriale è in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) l'All. 1) denominato "*Adesione all' "Accordo territoriale politiche attive: fondo nuove competenze - per dipendenti e aziende del terziario della distribuzione dei servizi e del turismo della Provincia di Verona" ed accordo aziendale per l'accesso al Fondo Nuove Competenze"* è parte integrante del presente accordo;
- d) il presente accordo ha l'obiettivo di delineare delle linee di indirizzo per sostenere le parti nell'accesso al Fondo Nuove Competenze;
- e) all'Ente Bilaterale Settore Terziario della provincia di Verona e all'Ente Bilaterale del Settore Turismo della provincia di Verona è demandata, per il tramite di apposita Commissione Paritetica costituita presso l'Ente di competenza, la sottoscrizione, anche in via telematica, dell'All. 1);

**Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:**

**1) Premesse**

Le premesse sono parte integrante del presente accordo e si intendono qui trascritte;

**2) Campo d'applicazione**

Possono aderire al presente accordo i datori di lavoro che applichino integralmente, per le parti normative ed obbligatorie, il CCNL TDS sottoscritto da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs con Confcommercio ovvero i CCNL del settore del Turismo, sottoscritti da Federazioni aderenti a Confcommercio con le medesime Organizzazioni Sindacali dei lavoratori relativamente al personale impiegato sul territorio della Provincia di Verona.

Fermo quanto sopra, è facoltà dei datori di lavoro con sede legale e/o almeno una sede o unità operativa nel territorio della Provincia di Verona estendere i contenuti del presente accordo ai lavoratori occupati presso le sedi e/o unità produttive site al di fuori del territorio della Provincia di Verona, previa esplicita indicazione all'interno del progetto formativo e dell'All. 1) al presente Accordo.

Potranno aderire al presente accordo i datori di lavoro che non hanno RSA/RSU; all'accordo potranno aderire anche i datori di lavoro, dove siano costituite RSA/RSU, previa informazione delle rappresentanze sindacali a livello aziendale

L'accordo si applica ai dipendenti delle imprese di cui al presente articolo ed il cui elenco dettagliato, presente nel Progetto Formativo annesso all'All. 1, è allegato all'istanza ed è parte integrante del presente accordo, a fronte della partecipazione a percorsi di sviluppo delle competenze contenuti nel piano anch'esso allegato all'istanza.

**3) Modalità di erogazione della formazione**

Sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi quelli indicati dal paragrafo n. 7 dell'Avviso Pubblico Fondo Nuove Competenze, approvato con decreto del Commissario straordinario di ANPAL n. 320 del 10/11/2022 e così come integrato e modificato con Decreto del Commissario Straordinario Anpal n. 345 del 12/12/2022. Il datore di lavoro non potrà essere soggetto erogatore della formazione.

**4) Numero dei lavoratori coinvolti nell'intervento**

Il numero dei lavoratori coinvolti, da destinare alla formazione per lo sviluppo di nuove competenze, ed il numero delle ore da dedicare a tale scopo, nella misura massima di 200 e minima di 40 per ogni lavoratore, saranno materia di confronto tra le OO.SS. e parte Datoriale - a livello aziendale, nelle aziende in cui risulti costituita la Rappresentanza Sindacale dei Lavoratori e presso l'Ente Bilaterale (anche attraverso opportuna modulistica) in tutte le altre Aziende.

Una volta definito l'Accordo Sindacale, l'Azienda procederà ad inoltrare l'istanza di richiesta di contributo ad ANPAL.

**5) Quantità di ore (dell'orario di lavoro) da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze e il finanziamento delle stesse**

La rimodulazione temporanea dell'orario di lavoro, per lo sviluppo delle competenze dei lavoratori avviene senza alcun onere per le Aziende per quanto riguarda la parte contributiva.

Per quanto riguarda la retribuzione delle ore per le quali i lavoratori sono in formazione, queste sono a carico dell'azienda per il 40%, per il resto sono a carico di Anpal. In questo modo le Aziende beneficeranno di una riduzione importante del costo del lavoro.

Il limite minimo delle ore destinate alla formazione è fissato in 40 e il limite massimo in 200 per ciascun lavoratore.

## **6) Il Progetto formativo per lo sviluppo delle competenze**

Il progetto formativo di sviluppo delle competenze, che è parte integrante dell'accordo collettivo di rimodulazione dell'orario di lavoro in coerenza con gli indirizzi italiani ed europei in materia di innalzamento dei livelli di competenze degli adulti, deve prevedere:

- 1) il numero dei lavoratori coinvolti nell'intervento;
- 2 il numero di ore dell'orario di lavoro da destinare al progetto formativo, considerato che il limite minimo è pari a 40 ore e il limite massimo è pari a 200 ore;
- 3) il periodo entro il quale realizzare le attività formative che, unitamente alla relativa rendicontazione, dovranno concludersi entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell'istanza;
- 4) i processi in funzione dei quali è necessario l'aggiornamento delle professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica, individuati tra i seguenti (art. 3, co. 1, lett. da a) a f) del decreto interministeriale 22 settembre 2022):
  - a) innovazioni nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono un aggiornamento delle competenze digitali;
  - b) innovazioni aziendali volte all'efficientamento energetico e all'uso di fonti sostenibili;
  - c) innovazioni aziendali volte alla promozione dell'economia circolare, alla riduzione di sprechi e al corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso trattamento acque;
  - d) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto impatto ambientale;
  - e) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione sostenibile di beni e servizi nei settori agricoltura, silvicoltura e pesca, incluse le attività di ricettività agrituristica;
  - f) promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale;

Sono parte integrante del presente accordo il progetto formativo (che deve essere redatto in maniera conforme alla normativa di riferimento), con il dettaglio dei relativi percorsi individuati dall'azienda e con il dettaglio dei dipendenti che si allegano all'istanza e con l'individuazione dei fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze.

La Commissione Paritetica di cui al punto 7 del presente Accordo territoriale non si pronuncia in merito alla congruità del progetto e programma formativo rispetto ai contenuti indicati dal Decreto Interministeriale dl 09/10/2020, così come modificato dal Decreto Interministeriale del 22/01/2021, e dal Decreto Interministeriale del 22/09/2022 e dalla Determina n. 320 del 10/11/2022.

## **7) Procedimento e tempistica**

Le Aziende che aderiscono al presente Accordo, dovranno presentare alle Parti Firmatarie della Provincia di Verona – domiciliate per l'occasione a seconda del settore di appartenenza presso l'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della Provincia di Verona ovvero presso l'Ente

Bilaterale del Turismo del Veronese – il Progetto formativo, redatto come sopra e da normativa in materia, e l'adesione al presente accordo (All. 1). La presentazione dei documenti prescritti avverrà per il settore del Terziario con invio della documentazione all'indirizzo pec: [entebilateralecommerciovvr@legalmail.it](mailto:entebilateralecommerciovvr@legalmail.it) e per il settore Turismo all'indirizzo pec: [entebilateraleturismovvr@legalmail.it](mailto:entebilateraleturismovvr@legalmail.it) entro il 22/03/2023.

La sottoscrizione dell'accordo relativo ai datori di lavoro che avranno aderito al presente Accordo avverrà, secondo lo schema allegato al presente accordo (All. 1), anche in via telematica, attraverso l'apposita Commissione Paritetica costituita presso l'Ente Bilaterale Territoriale di competenza. Le attività della Commissione si svolgeranno in modo tale da consentire la presentazione delle istanze entro i termini prescritti dalle disposizioni in esame.

#### **8) Disposizioni finali**


Una volta stipulato l'Accordo e con il rispetto dei requisiti stabiliti nei punti precedenti, i datori di lavoro inoltreranno l'istanza di contributo ad ANPAL.

#### **9) Decorrenza e durata**

Il presente accordo avrà vigore fino al 27/03/2023, salva l'ipotesi di proroga delle disposizioni normative sopra richiamate. In tal caso l'accordo si intenderà prorogato fino all'ulteriore scadenza.

Letto, confermato e sottoscritto,


**Confcommercio Verona**



**FILCAMS CIGL di Verona**



**Fisascat CISL di Verona**



**UILTuCS UIL di Verona**



